

CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

REGOLAMENTO **PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, PROVVISTE E SERVIZI IN ECONOMIA**

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 8 del R.D. 18 novembre 1923, n.2440 e degli artt. 88 e 144 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, disciplina l'esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia.

Art. 2

DESIGNAZIONE DEI LAVORI, PROVVISTE E SERVIZI CHE SI POSSONO ESEGUIRE IN ECONOMIA

Con le norme stabilite nel presente regolamento si possono eseguire in economia i seguenti lavori, provviste e servizi:

1. La pulizia periodica degli alvei, delle arginature e dei fossi di guardia dei canali di bonifica e di irrigazione, con sfalcio ed estirpamento delle arbe;
2. La chiusura di piccole rotte negli argini, la costruzione e la ripresa di rivestimenti e la realizzazione di diaframature;
3. La ripresa di frane delle sponde dei canali e la rimozione di interramenti nel fondo degli stessi;
4. Le piantagioni e le seminagioni;
5. Le riparazioni urgenti ai manufatti;
6. Lo sgombero delle foci dei canali di scolo;
7. Le riparazioni urgenti ai meccanismi ed ai macchinari di ogni genere e le forniture dei materiali e delle provviste di ogni specie per l'esercizio delle idrovore;
8. I consolidamenti, le concatenazioni e le demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché dei materiali rovinati;
9. I lavori di manutenzione ai fabbricati (impianti idrovori, cabine elettriche, officine, abitazioni, uffici ecc.) ed agli impianti (elettrici, idrosanitari, di riscaldamento, gas, ecc.) in uso o di proprietà del Consorzio;
10. Interventi di ripristino di strutture ed infrastrutture danneggiate da eventi meteoalluvionali;
11. Interventi di consolidamento e sistemazione idrogeologica ed idraulica in pendici per il ripristino di condizioni di sicurezza;
12. Manutenzione di opere di bonifica o impianti;
13. I lavori di ogni specie quando non possono essere differiti e dopo che siano state infruttuosamente esperite le procedure di affidamento previste dalle vigenti disposizioni di legge, oppure non siano riuscite le trattative private, nelle condizioni previste dalla legge;
14. Gli studi e i rilievi per la compilazione dei progetti, le sperimentazioni di qualunque natura, l'acquisto di strumenti, macchine ed altro per queste sperimentazioni;

15. I lavori e le provviste, allorchè sia stabilito che si debbano eseguire in economia a rischio di un appaltatore, in caso di rescissione di contratto, e per assicurare l'esecuzione dell'opera nel tempo prefissato nel contratto;
16. I lavori indispensabili ed urgenti non compresi nei contratti d'appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave già dati in consegna alle imprese;
17. I lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alla prescrizioni delle leggi sulle opere pubbliche.

Art. 3

I lavori in concessione amministrativa di manutenzione di opere o di impianti eseguibili in amministrazione diretta non possono superare l'importo di 50.000 Euro per ciascun intervento.

Art. 4

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI, PROVVISTE E SERVIZI IN ECONOMIA

I lavori, le provviste ed i servizi che debbono farsi in economia possono essere eseguiti:

- a) In amministrazione diretta;
- b) Per cottimo;
- c) Con sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo.

Per tutti i lavori in economia è nominato un responsabile del procedimento.

I lavori in amministrazione diretta sono eseguiti dal Consorzio per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso.

Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

Sono eseguite altresì in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito tuttavia il ricorso ad una sola persona o impresa in casi di specialità o di urgenza della provvista.

Sono eseguiti per cottimo i lavori, i servizi e le provviste per le quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone esterne all'amministrazione o imprese.

Il cottimo è procedura negoziata per l'affidamento di lavori, di cui alle tipologie individuate all'art. 2 del presente regolamento, di importo non superiore a 200.000 Euro.

Ove si manifesti l'opportunità di eseguire determinati lavori, provviste e servizi mediante contratti di cottimo, a cura del responsabile del procedimento, nominato a sensi dell'art. 7 della legge. 11/2/1994 n.109, verranno richiesti almeno cinque preventivi od offerte a persone o imprese, anche mediante esperimento di gara informale.

Per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto.

I contratti di cottimo devono contenere:

- a) L'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) I prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) Le condizioni di esecuzione;
- d) Il termine per darli compiuti;
- e) Le modalità di pagamento in acconto e a saldo;
- f) La penalità in caso di ritardo e la facoltà che si riserva l'Amministrazione di provvedere d'ufficio a rischio del cottimista, oppure di rescindere, mediante semplice denuncia, il contratto, qualora egli venga meno agli accordi conclusi e ciò senza obbligo di risarcimento di danni o altro per qualsiasi titolo.

Ove l'impresa risultata aggiudicataria della gara ufficiosa non accetti l'affidamento e non si presenti alla firma del relativo contratto, sarà soggetta ad una penale pari al 2% dell'importo dei lavori a base di gara, ovvero, nel caso rifiuti il pagamento di detta penale, alla esclusione per almeno due anni da gare e affidamenti in economia effettuati dal Consorzio.

Art. 5

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, PROVVISI E SERVIZI IN ECONOMIA

La contabilizzazione in economia viene fatta:

- a) Se a cottimo, in modo analogo a quello prescritto per i contratti d'appalto dal regolamento 21/12/1999 n. 554;
- b) Se in amministrazione diretta, con apposite liste settimanali distinte per giornate e apposite note di spesa per le provviste.
Le forniture devono essere comprovate con le relative fatture quietanzate.
Gli importi delle liste mensili degli operai, dei mezzi d'opera e delle provviste dovranno essere rendicontati in apposito documento riepilogativo, relativo al lavoro.

Art. 6

RENDICONTO FINALE DELLE SPESE

Il rendiconto finale riepilogherà l'importo di tutti i rendiconti periodici. A questo riepilogo deve essere unita una relazione e la liquidazione finale del Direttore dei Lavori, che descriva i lavori eseguiti in amministrazione diretta per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato e, in complesso, il risultato ottenuto.

Art. 7

COLLAUDO FINALE

I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 2 sono soggetti a collaudo finale o ad attestazione di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione oppure il collaudo è eseguito da funzionari nominati dal Responsabile del procedimento.

Il collaudo non può essere effettuato da funzionari che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni.

Art. 8

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento a quanto disposto, per i lavori in economia, dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11/02/1994 n. 109 e successive modificazioni e relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554.